Allegato 1 al Disciplinare di gara

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI ASSISTENZA E CONSULENZA
FISCALE E TRIBUTARIA
PER UN PERIODO DI 36 MESI
OLTRE EVENTUALE PROROGA DI 3 MESI
CIG: 97298996A8

INDICE

1. PREMESSA 3

2. OGGETTO DELL'APPALTO 3

2.1. Attività di consulenza ordinaria 3

2.2. Attività di consulenza straordinaria 3

3. DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO 4

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 4

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 5

6. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 6

7. STIPULA DEL CONTRATTO 6

8. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 6

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 7

10. INADEMPIENZE 9

11. RECESSO E RISOLUZIONE 9

12. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 12

15. NORME REGOLATRICI 12

1. PREMESSA

Il presente capitolato ha lo scopo di definire gli obiettivi e le modalità relative all'attività:

- Di assistenza e consulenza ordinaria continuativa relativa agli adempimenti normativi di natura fiscale e tributaria;
- Di assistenza e consulenza straordinaria su richiesta relativa agli adempimenti normativi di natura fiscale e tributaria riguardanti la gestione istituzionale e patrimoniale della Fondazione;

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato prestazionale rappresentano i requisiti minimi della prestazione dei servizi oggetto di appalto.

Si precisa che la presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza e consulenza in ambito fiscale e tributario della Fondazione Enasarco con esclusione del patrocinio innanzi all'Autorità Giudiziaria.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. Attività di consulenza ordinaria

Rientra in tale ambito di attività l'incarico di assistenza e consulenza tributaria e fiscale continuativa alla Fondazione:

1. In materia di gestione della fiscalità del patrimonio della Fondazione, per le imposte dirette, nonché per le imposte sostitutive e di registro;

2. In materia di gestione della fiscalità in qualità di sostituto d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, da pensione, da lavoratore autonomo;

3. L'attività continuativa dovrà includere la predisposizione, almeno una volta l'anno, di un notiziario informativo circa le principali novità in materia tributaria, con particolare riguardo a quelle che sono attinenti all'attività della Fondazione (es. pensioni, lavoro dipendente, trattamento fiscale prodotti finanziari, riferimenti alla Legge di Stabilità che modifichino contenuti di carattere fiscale e tributario).

In particolare, l'incarico si espliciterà attraverso:

- risoluzione mediante posta elettronica di quesiti, senza limiti di numero, da fornire, di norma, salvo giustificato motivo, al massimo entro due giorni lavorativi dalla richiesta medesima;
- rilascio di note esplicative scritte in ordine a problematiche specifiche in materia fiscale e tributaria;
- assistenza nella redazione delle dichiarazioni fiscali ed eventuali condoni o sanatorie di natura fiscale.

2.2.Attività di consulenza straordinaria

Rientra in tale ambito di attività l'incarico, su richiesta, di assistenza e consulenza alla Fondazione relativa alla:

1. formulazione di specifici pareri scritti, anche pro-veritate, che saranno richiesti dalla Fondazione su specifiche tematiche di carattere tributario e fiscali riguardanti la gestione istituzionale e patrimoniale della Fondazione.

3. DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

La durata del contratto è di **36 mesi,** oltre **l'eventuale proroga di 3 mesi,** decorrenti dalla data di avvio dei servizi, alle condizioni definite nel capitolato prestazionale e negli atti di gara tutti, comprese le offerte del concorrente.

Il contratto si intenderà concluso alla sua naturale scadenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Fondazione.

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora, alla scadenza dei primi 3 (tre) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato della Fondazione stessa, eseguito in maniera non soddisfacente, in base ai criteri stabiliti dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica del concorrente.

Il valore complessivo stimato del servizio è quantificato in euro **195.000,00** – oltre Contributo previdenziale Cassa di riferimento e Iva al 22% così suddiviso:

- **Consulenza ordinaria: euro 120.000,00** - oltre Contributo previdenziale Cassa di riferimento e Iva al 22%;
- **Consulenza straordinaria: euro 60.000,00** - oltre Contributo previdenziale Cassa di riferimento e Iva al 22%.
- **Eventuale proroga per tre mesi per l'attività di consulenza ordinaria: euro 15.000,00** oltre Contributo previdenziale Cassa di riferimento e Iva al 22%.

Si precisa che il corrispettivo dell'appalto, relativamente al servizio di consulenza straordinaria, sarà interamente determinato a misura. L'importo effettivo che verrà corrisposto all'affidatario è quindi variabile (con il limite dell'importo contrattuale) in base alle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico della Fondazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo delle prestazioni relativo alle consulenze straordinarie sia inferiore a quella sopra indicata. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo relativo alla consulenza straordinaria è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. La Fondazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo per l'attività di consulenza straordinaria. La Fondazione non è vincolata ad affidare nel periodo di durata del presente appalto attività di consulenza straordinaria che esauriscono, in tutto o in parte, il suindicato plafond di spesa.

Il quadro economico dell'appalto ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) include **la clausola di revisione dei prezzi** per un importo massimo (da riconoscere all'aggiudicatario in relazione all'eventuale istanza di riconoscimento degli stessi) pari a euro 1.500,00 - oltre Iva al 22% - voce non soggetta a ribasso d'asta.

Poiché le prestazioni oggetto del presente appalto sono di natura intellettuale e/o sono svolte al di fuori dei locali della Fondazione e comunque in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della stessa l'importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è pari a zero euro e, pertanto, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nei documenti di gara, comprese le offerte del concorrente. L'offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, integra le disposizioni del Capitolato Prestazionale e sarà parte integrante del contratto. I contenuti delle proposte tecniche, pertanto, ivi compresi i servizi aggiuntivi offerti,

costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario e saranno soggette alla verifica ed all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Prestazionale.

In particolare, l'incarico si espliciterà anche attraverso:

- incontri e riunioni di persona;
- organizzazione di incontri in occasione degli eventi fiscalmente più significativi ed in ogni altro caso utile o necessario, quali aggiornamenti normativi attinenti alla materia oggetto di appalto;
- aggiornamenti con newsletter in materia fiscale e tributaria;

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

All'operatore economico aggiudicatario sarà richiesta in sede di stipula contrattuale la produzione di originale o copia conforme all'originale attestante il possesso di una polizza RC professionale per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.

L'operatore economico s'impegna a espletare il proprio incarico con la massima tempestività e secondo i più elevati standard di diligenza e professionalità svolgendo altresì la propria attività in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione.

Con l'assunzione dell'incarico l'operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente gara, la Fondazione e l'operatore economico si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di assistenza e consulenza.

La Fondazione s'impegna a:

- comunicare ogni informazione utile allo svolgimento della prestazione;
- corrispondere all'operatore economico il compenso, comprensivo di ogni onere di legge e di quanto sostenuto nell'espletamento del servizio nei limiti fissati dall'offerta economica dell'operatore economico aggiudicatario.

L'operatore economico s'impegna a rendere conto della propria attività ogniqualvolta la Fondazione lo richieda, svolgendo comunque il proprio incarico in maniera coordinata con la Fondazione medesima e con il supporto dei dipendenti che la stessa riterrà di indicare.

L'operatore economico aggiudicatario assume a proprio carico tutte le spese per la mano d'opera e relativi oneri ed assicurazioni sociali a favore dei propri dipendenti o soci, secondo le vigenti disposizioni di legge, per materiali, trasporti ed attrezzature, per tasse, imposte, permessi ed ogni ulteriore onere, anche di natura fiscale, derivante direttamente dall'esecuzione dell'appalto.

Si intendono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti i servizi in argomento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di nominare un proprio Responsabile di esecuzione dei servizi a cui la Fondazione possa far in ogni momento riferimento per dare tempestiva notifica verbale o scritta e per qualsiasi eventuale variazione o comunicazione.

L'operatore economico aggiudicatario assume altresì tutti i rischi e responsabilità per danni a persone e cose ed alla Fondazione, che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle

prestazioni, assumendo a proprio completo carico ogni onere relativo, nonché il conseguente obbligo di risarcimento.

In dipendenza di quanto sopra, l'operatore economico aggiudicatario esonera la Fondazione da ogni danno, molestia, responsabilità ed azione, nessuna esclusa ed eccettuata.

6. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara l'operatore economico metterà a disposizione della Fondazione uno specifico team di professionisti con professionalità adeguate alla complessità delle problematiche da affrontare, in modo da garantire la massima competenza e continuità nell'attività di assistenza. Tale team sarà coordinato da un Responsabile che si interfaccerà con gli uffici della Fondazione e sarà composto per la consulenza di tipo ordinario secondo il mix professionale del gruppo di lavoro offerto scaturente dall'offerta tecnica presentata dall'operatore (si rinvia ai requisiti previsti nel disciplinare di gara per il Legale Rappresentante e per almeno uno dei professionisti con ruoli di responsabilità e coordinamento proposto per l'incarico).

L'operatore economico si obbliga, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata in sede di gara, salvo giustificato motivo.

Conseguentemente, l'operatore economico si obbliga tempestivamente a comunicare a Enasarco, eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte di Enasarco stessa.

La Fondazione Enasarco, si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal Gruppo di Lavoro; qualora la Fondazione riscontri una non conformità con i propri standard qualitativi potrà richiedere all'operatore economico la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dandone motivazione.

Si precisa che i soggetti inseriti nel Gruppo di Lavoro dovranno essere: (i) dipendenti dell'offerente e/o (ii) professionisti associati con l'offerente o suoi soci che, a loro volta, siano iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Il gruppo di lavoro potrà essere costituito anche da soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati, aventi esperienza nell'ambito delle attività di consulenza in materia fiscale e tributaria.

7. STIPULA DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto dovranno essere presentati alla Fondazione i documenti richiesti dal disciplinare di gara e quanto altro previsto dalla normativa in vigore.

L'aggiudicazione e la successiva, conseguente, sottoscrizione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, restano subordinati all'accertamento di tutti i requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'operatore economico aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L'operatore economico aggiudicatario resta, di fronte alla Fondazione, unico responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dalla subappaltatrice.

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili alla società subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili alla società subappaltatrice o ai suoi ausiliari.

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto stabilito dal Codice, è fatto divieto all'Operatore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente Contratto; la Fondazione, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.

La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'operatore economico dal contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dal Codice e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte della Fondazione.

La Fondazione non accetta preventivamente la cessione del credito che è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati, la Fondazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi delle norme in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016), esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente capitolato. I dati personali forniti dall'Aggiudicatario saranno acquisiti, in particolare, dalla Fondazione ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. L'operatore economico s'impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Fondazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente appalto.

La regolamentazione degli obblighi in materia sarà disciplinata tramite la sottoscrizione di un contratto sul trattamento dei dati personali (quest'ultimo dovrà essere sottoscritto per accettazione integrale del contenuto già in fase di presentazione dell'offerta e sarà poi successivamente perfezionato all'atto della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario).

L'operatore si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza, in occasione della predisposizione dell'Offerta e dell'adempimento delle prestazioni contrattuali. L'operatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sulla privacy con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'operatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti. L'operatore economico s'impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi alla Fondazione di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente appalto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dalla Fondazione, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei servizi.

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Fondazione. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili i dati e/o le informazioni la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori del settore.

In particolare, l'operatore economico si impegna a:

a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della Fondazione per le finalità inerenti all'esecuzione del presente appalto;

b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Fondazione;

c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua struttura sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente appalto;

d) fornire tempestivamente, a richiesta della Fondazione, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Fondazione, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;

f) consentire alla Fondazione di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell'operatore economico, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente appalto;

g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del presente appalto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Fondazione.

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l'operatore economico, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato anche dopo la cessazione avvenuta per qualsiasi causa dell'appalto, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti.

In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Fondazione in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la Fondazione assegnerà all'operatore economico, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Fondazione senza che l'operatore economico abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Fondazione potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta all'operatore economico, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Fondazione in base al presente accordo e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, l'operatore economico non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

L'Operatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

La Fondazione provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente appalto con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti

dalla legge in materia di tutela trattamento dei dati personali, pertanto, l'operatore economico può, in esecuzione del Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti dalla Fondazione stessa all'operatore economico.

La Fondazione terrà indenne l'operatore economico e i suoi sub-fornitori da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare alla stessa, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni della Fondazione relativi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

10. INADEMPIENZE

In caso d'inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la Fondazione contesterà, mediante comunicazione inviata a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'operatore economico.

11. RECESSO E RISOLUZIONE

La Fondazione può richiedere il recesso del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per qualsiasi motivo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

La comunicazione di recesso dovrà essere notificata all'operatore economico in forma scritta, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, rispetto agli effetti del recesso.

Il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, in caso di inadempienza dell'operatore economico relativa anche ad una sola delle obbligazioni contrattuali di seguito elencate, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Fondazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, al domicilio dell'operatore economico aggiudicatario.

La Fondazione si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni dalla Fondazione riguardo i tempi e modi di esecuzione della prestazione;

c) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;

f) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

g) subappalto, cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, qualora decorso inutilmente il termine assegnato dalla Fondazione per far cessare la violazione senza che l'operatore economico

abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni;

i) sospensione dell'esecuzione da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo.

La Fondazione si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti eventuali infrazioni.

In caso di inadempimento dell'operatore economico anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine assegnato dalla Fondazione per porre fine all'inadempimento, la Fondazione oltre all'applicabilità delle penali previste potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'operatore economico aggiudicatario, rimanendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico aggiudicatario, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della prestazione eseguita e accettata dalla Fondazione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà intimata all'operatore economico a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'operatore economico non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti alla Fondazione per l'anticipata risoluzione del contratto.

12. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione Enasarco, fatta salva la possibilità di risarcimento del danno ulteriore, potrà applicare all'operatore economico aggiudicatario penali nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione dei servizi come descritti nel presente Capitolato e in particolare nei seguenti casi:

1. per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Fondazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio in relazione alle risposte ai quesiti e/o pareri, l'operatore economico è tenuto a corrispondere alla Fondazione una penale giornaliera pari a euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino a concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale relativo al triennio di riferimento al raggiungimento della predetta percentuale la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi, per grave inadempimento;

2. per il mancato rispetto dei termini di invio della newsletter secondo la tempistica offerta in sede di gara sarà applicata una penale giornaliera di euro 100,00 fino al ripristino dell'invio e fino a concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale relativo al triennio di riferimento; al raggiungimento della predetta percentuale la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi, per grave inadempimento.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante l'emissione di fattura (fuori dal campo I.V.A. ex DPR 633 del 26/10/72 e s.m.i.) da parte della Fondazione Enasarco. L'importo di detta fattura sarà pagato entro sessanta giorni dalla data di emissione, eventualmente ed a discrezione della Fondazione

Enasarco, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Fondazione Enasarco all'operatore economico.

Oltre all'applicazione delle penali, la Fondazione Enasarco si avvarrà della facoltà di richiedere all'Operatore economico il risarcimento dei danni subiti, nel rispetto delle leggi italiane vigenti.

L'importo derivante dall'applicazione delle suindicate penali sarà contabilizzato in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Le penali di cui al presente paragrafo saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame, e l'importo di penale dovrà essere computato nel primo pagamento utile.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma delle penali di importo superiore alla suindicata percentuale la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi, per grave inadempimento.

Nel caso in cui il disservizio contestato assuma particolare gravità o si ripeta nel tempo, la Fondazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore.

Nel caso in cui il disservizio contestato assuma particolare gravità o sia ripetitivo la Fondazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione dei lavori in danno dell'appaltatore, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Fondazione Enasarco ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La risoluzione sarà intimata all'operatore economico a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si procederà immediatamente alla constatazione dei servizi che comunque fossero stati eseguiti dall'operatore economico fino al momento della risoluzione. L'operatore economico non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti alla Fondazione per l'anticipata risoluzione del contratto.

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/8/2010, dovrà comunicare alla Fondazione, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, a comunicare alla Fondazione ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'operatore economico accetta che la Fondazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

L'operatore economico riconosce alla Fondazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati

accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

15. NORME REGOLATRICI

L'appalto sarà disciplinato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato prestazionale;
- dalle disposizioni del Disciplinare e degli allegati tutti al disciplinare, nonché dalla documentazione di gara tutta;
- dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016);
- dalle norme stabilite dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

Per accettazione integrale ed incondizionata dalle norme e clausole contenute nel presente Capitolato prestazionale.

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale